

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E NUOVE TECNOLOGIE

di Luca Giacomuzzi – Avvocato in Verona

www.lucagiacomuzzi.it

Solo una quindicina di anni fa, il personal computer era uno strumento a metà tra il tecnologico e l'esoterico, uno strumento per molti "ostico" (al più impiegato unicamente come un surrogato della macchina da scrivere); oggi lo scenario che abbiamo dinnanzi è completamente diverso.

Siamo entrati a tutti gli effetti in quella che è stata definita una "società tecnologica", una società che conosce – accanto e parallelamente alla "old economy" – una "new economy", la quale obbedisce a logiche e criteri in parte differenti.

Se l'avvocato, in quanto professione intellettuale tra le più importanti per la crescita della società civile, vuole partecipare e influenzare il cambiamento anziché limitarsi a subirlo, dovrà essere pronto a recepire le trasformazioni, peraltro già in atto.

Il matrimonio tra giustizia e telematica – insomma - è ormai una strada obbligata non solo in termini di funzionalità ed economicità gestionale, ma anche di civiltà.

Molti auspicano questa trasformazione, ma sono ancora troppi quelli che la temono. La resistenza al cambiamento è in effetti comprensibile, dal momento che siamo in presenza di grandi mutazioni alle quali bisogna prepararsi.

Il processo telematico – come noto, già in fase di sperimentazione – è un'iniziativa meritoria, poiché realizza obiettivi fondamentali, come la riduzione dei tempi e il recupero di efficienza della giustizia civile. Va ricordato, però, che a regime esso determinerà impatti organizzativi e tecnologici rilevanti non solo sul "pianeta-giustizia", ma anche sugli studi legali, che dovranno dotarsi di strumenti, di competenze adeguate e di una organizzazione che rifletta le nuove modalità operative e di lavoro.

E tuttavia l'informatizzazione degli uffici giudiziari è ormai realtà; una realtà con la quale ognuno di noi deve confrontarsi.

Ecco, quindi, che l'avvocato dovrà familiarizzare non solo col processo telematico, ma anche – per esempio – con PolisWeb.

Non è certo questa la sede per approfondire l'argomento. Sul punto, mi limito quindi ad osservare che PolisWeb (che altro non è se non un sistema di consultazione dell'agenda di cancelleria) ci semplificherà la vita. L'utilità di questo strumento è bene rimarcarla, perché grazie a PolisWeb si potrà per esempio effettuare:

- consultazioni di registri e fascicoli di competenza dell'avvocato;
- ricerche multicriterio (es.: per data, per giudice) dei fascicoli;
- ricerche sui termini/scadenze;
- richiesta di copie all'ufficiale giudiziario;
- ricerca, per estremi o "full text", della giurisprudenza locale.

Tutto questo sarà possibile. L'avvocato, quindi, deve essere "preparato": anche questo significa "aggiornamento professionale".

Aggiornamento professionale che, più banalmente, significa “curare costantemente la propria preparazione”, come ci ricorda l’art. 13 C.D., che ne sancisce l’obbligatorietà.

Anche sotto questo profilo vengono in rilievo le nuove tecnologie (Internet, in particolare), in quanto esse permettono all’avvocato di fruire con estrema facilità di un’enorme quantità di informazioni.

Esaminiamo, seppur per cenni, la ricerca on line, senza ovviamente aver la pretesa di offrire mappe complete o soluzioni definitive.

10.500.000 pagine relative al diritto: Google, il motore di ricerca più noto, anche interrogato molto sommariamente, rivela che tante sono le pagine legate o correlate al “diritto”.

E’vero: qui è stata fatta una ricerca a-critica, perché di questo si tratta. Con ogni probabilità l’indagine avrà recuperato tutto il recuperabile (dalla violazione del “diritto” umano in un dato conflitto, al sistema infallibile per attaccare “diritto” un quadro al muro, al tennista famoso per il suo micidiale “diritto”).

Ma anche una ricerca più sofisticata, fatta utilizzando gli operatori booleani (e cioè impostando il sistema in modo che restituisca solo i risultati più significativi) non diversamente darebbe tante, tantissime pagine legate al diritto.

Colpisce, insomma, fin da subito un dato: l’enorme quantità del materiale giuridico in rete. Anni fa la difficoltà di una ricerca on line era data dal fatto che era davvero difficile reperire le poche pagine significative. Ora il problema è assolutamente opposto: di materiale giuridico in rete ce n’è tanto, tantissimo...troppo. Diviene dunque essenziale sapere da dove partire. Sul punto un unico suggerimento: affidarsi a siti di collaudata esperienza e di provata qualità. Perché davvero in Rete c’è di tutto: accanto ad ottimi contributi si trovano scritti inattendibili, di “improvvisati autori”.

Aperta e chiusa la parentesi sulla ricerca on line, voglio proseguire idealmente il discorso avviato in precedenza: l’avvocato “aggiornato” è colui che è al passo con i tempi, colui che – cosciente dell’impatto dell’informatica sulla società – investe in sviluppo tecnologico.

Purtroppo però riscontro nella nostra categoria una generalizzata paura del nuovo, di ciò che ancora non si conosce e non si comprende del tutto, tant’è che fattori psicologici quali, appunto, diffidenza e timore rappresentano importanti ostacoli all’avvicinamento al mondo IT da parte di nuovi utilizzatori.

Altri colleghi (specie i più giovani), invece, mostrano una imbarazzante superficialità nel loro approccio col mondo informatico.

Così assistiamo ad utilizzi assolutamente scriteriati di indirizzi di posta elettronica dello studio o, più in generale, all’assoluta inosservanza di regole elementari, quali l’adozione di un software antivirus o la pianificazione di un processo di back up dei dati.

Manca, insomma, una consapevolezza dei rischi. Se è vero, infatti, che non possiamo ignorare Internet ed il mondo digitale, è altrettanto innegabile che in Rete si annidano molti pericoli, specie per la confidenzialità e l’integrità dei dati veicolati on line.

Già Albert Einstein ebbe modo di affermare che “l’uomo e la sua sicurezza devono costituire la prima preoccupazione di ogni avventura tecnologica”. Evidentemente lo scienziato tedesco non

aveva in mente né computers né reti telematiche. Eppure il monito poc'anzi citato è quanto mai attuale!

Diciamo anzi subito, senza falsi pudori, che l'esigenza di sicurezza in Rete è avvertita in maniera ancor più concreta che nel mondo reale, dato che Internet è una "rete aperta": una rete, cioè, in cui i messaggi transitano liberamente da un computer all'altro, in modo tale che è tecnicamente agevole intercettarli.

Ed in Rete, lo sappiamo, c'è di tutto. Non solo amenità, ma anche dati confidenziali e asset riservati, quali atti giudiziari o pareri legali.

Una considerazione credo venga spontanea: la sicurezza non è una "black box", avulsa dal contesto dello studio legale, da esternalizzare alla prima software house o, peggio, da delegare all'avvocato o al praticante più volenteroso.

La sicurezza non è quindi "opzionale". E ciò - si badi - non solo (e non tanto) perché l'adozione delle misure minime di sicurezza a salvaguardia dei dati è obbligo di legge (obbligo la cui inosservanza è peraltro sanzionata molto duramente: il mancato rispetto di dette misure, infatti, ai sensi dell'art. 169 D.Lgs. 196/03, costituisce reato, punito con l'arresto fino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 a 50.000 Euro).

Ragionando in termini di sicurezza, quanti studi, per esempio, hanno adottato un "regolamento interno per l'utilizzo del sistema informatico"? Una policy "user-end" (ossia rivolta all'utente, impiegata o collaboratore che sia) che espliciti con chiarezza le modalità di utilizzo delle risorse informatiche messe a disposizione dallo studio per l'attività lavorativa.

Ecco alcune "linee-guida" per la redazione di detto documento, il quale dovrebbe prendere posizione, tra gli altri, sui seguenti aspetti:

- **Utilizzo del PC:** Il Personal Computer affidato al dipendente e/o al collaboratore è uno strumento di lavoro. Ogni utilizzo non inerente all'attività lavorativa e/o per finalità estranee al rapporto di lavoro è pertanto vietato, in quanto esso può contribuire ad innescare disservizi, costi di manutenzione e, soprattutto, minacce alla sicurezza;
- **Installazione non autorizzata di software:** Non è consentito installare autonomamente programmi provenienti dall'esterno salvo previa autorizzazione esplicita del Titolare e/o del Responsabile interno, in quanto sussiste il concreto pericolo che tali programmi possano contenere spyware, adware o virus informatici tali da alterare la stabilità delle applicazioni dell'elaboratore o addirittura danneggiare il sistema informatico aziendale;
- **Uso della rete interna (LAN o intranet):** Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono in alcun modo essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto qualunque file che non sia legato all'attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità;
- **Gestione delle password;**
- **Utilizzo dei supporti informatici;**
- **Uso della posta elettronica:** l'email assegnata dallo studio è uno strumento di lavoro;
- **Utilizzo di Internet:** E' assolutamente proibita la navigazione in Internet per motivi diversi da quelli strettamente legati all'attività lavorativa stessa. E' fatto divieto all'utente il downloading di files di varia natura e/o di software - anche se freeware e/o shareware - da siti web e/o da piattaforme peer to peer o simili;
- **Tutela dei dati personali**

Stiamo parlando dell'opportunità per uno studio professionale di dotarsi di una policy "user-end"... qualcuno sorriderà; anche a me, sinceramente, viene da sorridere quando penso che qualche nostro collega ancora non utilizza la posta elettronica.

Eppure l'email rappresenta uno strumento di lavoro di grande potenzialità ed è ormai irrinunciabile saperne fare buon uso.

Oggi, anzi, non si parla più solo di posta elettronica, ma anche di "posta elettronica certificata".

La posta elettronica certificata (nota ai più con l'acronimo PEC) altro non è se non un sistema di posta, che – retto da regole ad un tempo tecniche e giuridiche – fornisce al mittente documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di messaggi email. Messaggi che hanno il medesimo valore legale di quelli trasmessi tramite una raccomandata con avviso di ricevimento.

La posta elettronica certificata – è bene ribadirlo – ricalca concettualmente la posta tradizionale: non entra, quindi, nel merito di cosa sia stato inviato, ma garantisce che ciò che è stato spedito non è stato alterato durante la fase di consegna, fase della quale – ove effettuata – pure viene dato conto.

La "validità legale" del sistema PEC, in altre parole, attiene all'invio ed alla ricezione dei messaggi, non già al contenuto degli stessi.

Giusto un anno fa, in questa sala, parlavo di valore probatorio dell'email, in un convegno - organizzato dal GIF – nel quale si è disquisito di validità giuridica del documento informatico.

Si mise in luce che con l'avvento del documento informatico, è nata una "nuova scrittura": una scrittura nella quale i bit costituiscono il "nuovo alfabeto" ed i flussi degli elettroni il "nuovo inchiostro". Una scrittura vera, non "di rango minore": l'art. 8 TUDA, al 1 comma, è inequivoco nell'affermare che "il documento informatico... è valido e rilevante a tutti gli effetti di legge".

Una nuova scrittura, e nuove firme. Firme, al plurale. Perché se nel mondo reale conosciamo la sola firma autografa, nel mondo informatico c'è un "sistema" di firme elettroniche, firme che – da un punto di vista ontologico – nulla hanno a che vedere quelle tradizionali: non riproducono il nome e il cognome di nessuno e non sono parole né sigle. Se proprio si vuol trovare un'analogia col passato, si potrebbe dire che esse sono più simili ad un sigillo (la ceralacca, per esempio) che non ad una firma.

Col documento informatico si apre una nuova era: è una "rivoluzione", non una semplice innovazione tecnologica. Ci sono orizzonti nuovi, per scorgere i quali è però necessario una "reingegnerizzazione" dei processi.

Trasmettere un documento per via telematica è sì importante, ma serve a poco se poi è necessario un intervento manuale per protocollarlo e se deve essere stampato su carta per l'archiviazione.

Dalla "smaterializzazione dei documenti", in altre parole, bisogna passare alla "smaterializzazione delle procedure". Di qui l'importanza e la necessità di informatizzare l'intero "ciclo di vita" del documento, dalla formazione all'archiviazione.

Sotto questo profilo, va segnalato l'art. 6 TUDA, che consente alla P.A. ed ai privati di soddisfare gli obblighi di esibizione e di conservazione di determinati documenti (es. quelli contenuti in archivio, le scritture contabili, ecc.) anche tramite la tenuta degli stessi su supporto ottico, purché

nella fase di archiviazione (rectius: conservazione) siano seguite le “regole tecniche” dettate dall’AIPA (ora CNIPA).

Anche questa è, allora, un’ulteriore opportunità per lo studio legale: memorizzare su supporto ottico pratiche e fascicoli (con vantaggi di tutta evidenza: migliore reperibilità del materiale, possibilità di consultazione simultanea da parte di più utenti, ecc.), e addirittura dematerializzare l’archivio, eliminando fisicamente la carta.

Le leggi – in tema di gestione del flusso documentale – ci sono e servirsene è dunque solo una questione di lungimiranza.

Non so se a breve possano trovare compiuta attuazione le parole di un giurista tedesco del secolo scorso, Kirchmann, il quale nel 1849 affermava: “Tre appropriate parole del legislatore e intere biblioteche diventano carta straccia”.

Il totale passaggio dalla carta al bit credo sarà lento e graduale; tuttavia sono convinto che dall’impiego delle nuove tecnologie l’avvocato non possa (più) prescindere.

In questo senso, la scelta fra l’essere o meno consumatori di tecnologia non è libera o opzionale: bisogna usare la tecnologia, per non essere usati da essa. E appare chiaro, pertanto, che i detrattori delle tecnologie digitali lo sono spesso più per misoneismo che per fondate argomentazioni.

